

## **REGOLAMENTO**

### **RECANTE LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE.**

APPROVATO con Delibera di Giunta Municipale n. 111 del 03.04.2007  
MODIFICATO con Delibera di Giunta Municipale n. 59 del 07.03.2008  
MODIFICATO con Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 28.03.2008  
MODIFICATO con Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 30.01.2009  
MODIFICATO con Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 28.05.2009  
MODIFICATO con Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 15/03/2010

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 46, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 133 del 06 agosto 2008 e così modificato dal comma 2 dell'art. 22 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 17, comma 27 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, le procedure comparative adottate dal Comune di Feltre per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune di Feltre, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.

Rispondono ai requisiti del precedente comma:

- gli incarichi di studio, ricerca, consulenza;
- incarichi a contenuto operativo consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

#### **Articolo 2 (Definizioni)**

Gli incarichi di cui al precedente art. 1 possono configurarsi come:

- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

### **Articolo 3** **(Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)**

L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita;
- f) è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- g) attestazione da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario in merito al rispetto del limite di spesa stabilito, ai sensi dell'art 46, comma 3 della Legge n. 133/2008, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- h) deve essere accertata la rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta, ai sensi dell'art. 46, comma 2 della Legge n. 133/2008, nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Leg.vo n. 267/2000, fatte salve attività istituzionali stabilite dalla legge.

### **Articolo 4** **(Competenze e responsabilità)**

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai Dirigenti secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 della Legge n. 133/2008, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto.

### **Articolo 5** **(Procedure)**

Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Comune di Feltre emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.

L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell' Ente, per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni. Resta ferma la possibilità del dirigente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- gli specifici requisiti culturali e professionali (titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali) richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- le modalità selettive previste (titoli oppure titoli e colloquio);
- la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 5 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Feltre.
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

#### **Articolo 6 (Modalità e criteri di selezione)**

La selezione è affidata al Dirigente del Settore nel quale si rende necessario l'ausilio del prestatore. Il Dirigente può avvalersi di apposita commissione, che egli stesso presiede, costituita da membri interni o, motivatamente, da idonei soggetti esterni.

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione, basata sui seguenti parametri:

- analisi del curriculum;
- eventuale colloquio.

Nella prima ipotesi l'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto.

Nella seconda ipotesi alla valutazione dei titoli si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico-professionali e le capacità relazionali e motivazionali.

In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento.

Nel caso colui al quale l'incarico è assegnato non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.

#### **Articolo 7 (Conferimento dell'incarico)**

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata;
- il compenso.

Il contratto viene sottoscritto dal Dirigente del settore interessato. Qualora assuma la forma della lettera d'incarico, il prestatore d'opera deve espressamente sottoscrivere la stessa per accettazione.

Il Dirigente competente è responsabile della corretta procedura di conferimento degli incarichi e del regime di efficacia e pubblicità degli stessi, come specificato nei successivi articoli n. 8 e 9. Lo stesso Dirigente, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà inoltre stilare una relazione finale che attesti il conseguimento degli obiettivi a seguito dell'espletamento dell'incarico.

### **Articolo 8 (Regime di efficacia degli incarichi)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge n. 244/2007, i contratti relativi agli incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 9 (Regime di pubblicità degli incarichi)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge n. 244/2007, modificativo dell'art. 1 comma 127 della Legge n. 662/1996, l'Amministrazione Comunale è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

### **Articolo 10 (Disposizioni particolari)**

Il Dirigente competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera, mediante avviso di selezione rivolto ad almeno tre soggetti (qualora sussistano in tale numero soggetti idonei) o anche mediante l'affido diretto, con rispetto del principio di rotazione degli incarichi, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) per casi di particolare urgenza non imputabile all'Ente o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa o nel caso di precedenti selezioni andate deserte;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero relative a competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, la partecipazione a commissioni di concorso (riferimento Circolare n. 2 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Nei casi suindicati è comunque fatto obbligo al Dirigente competente di dare pubblicità dell'incarico affidato mediante avviso, da pubblicare per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni sul sito internet dell'Ente (nel rispetto degli art. 8 e 9 del presente regolamento).

Non soggiacciono alla disciplina degli articoli 5 e 6 del presente regolamento gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'Amministrazione, gli appalti pubblici e le esternalizzazioni dei servizi.

**Articolo 11**  
**(Limite di spesa)**

Ai sensi dell'art. 46, comma 3 della Legge n. 133/2008, il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione annuale.

**Articolo 12**  
**(Disposizioni finali)**

Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente, incompatibili con il presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.